

AMMINISTRATIVO, APPALTI – 18 Marzo 2020 di REDAZIONE

GIURDANELLA
& PARTNERS
STUDIO LEGALE

Acquisti informatici e cloud, le deroghe per gli appalti a causa del Coronavirus



Tutte le News su:

[appalti informatici](#), [coronavirus](#), [informatizzazione PA](#), [smartworking](#), [telelavoro](#)

Le misure per rendere più veloci gli acquisti di soluzioni cloud, per permettere lo smartworking i servizi digitali ai cittadini



A causa dell'emergenza pandemica dovuta al coronavirus Covid-19, il Governo prevede regole più semplici per gli acquisti di servizi informati delle P.A., in particolare per l'acquisto dei servizi in *cloud*. Le disposizioni del Decreto Legge "Cura Italia" (DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18)

Si prevedono norma in deroga al Codice appalti, fino a tutto il 2020, al fine di permettere un più facile acquisto di servizi informatici, in particolare per permettere il lavoro da casa ai dipendenti e l'accesso ai servizi da casa agli utenti, nell'ottica di contrastare l'emergenza epidemiologica COVID-19.

La procedura di scelta

Per questi motivi, le amministrazioni aggiudicatrici, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonchè servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando o gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Gli acquisti devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

La procedura negoziata dovrà avvenire selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa» (di cui all'apposita sezione speciale del registro delle imprese).

Le altre deroghe

Delle deroghe sono previste anche con riferimento all'accertamento dei requisiti e alla stipula del contratto.

Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevate dal Casellario Informatico di Anac, nonché previa verifica antimafia.

Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto e avviano l'esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini sospensivi di *standstill* di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Di seguito si riporta il testo del Decreto "Cura Italia" sugli appalti informatici

Art. 75

Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese)

1. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 8, favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall'articolo 3 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa» iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 e all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 33.

2. Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.

3. Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevate dal Casellario Informatico di Anac, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l'esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione di sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui ciò è possibile, l'integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.